



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2026
(OR. en)

10573/25

Fascicoli interistituzionali:
2025/0162 (NLE)
2025/0163 (NLE)

AELE 59
CH 25
MI 431

Oggetto: Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominate "Parti",

RICORDANDO l'obiettivo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo"), di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse,

RICORDANDO la sovranità delle Parti sulle loro politiche agricole,

RICONOSCENDO la necessità di modificare l'Accordo in seguito all'istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare mediante il Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominato "Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare"), che tratta alcuni settori finora disciplinati dall'Accordo;

RICONOSCENDO la necessità di adattare le disposizioni istituzionali dell'Accordo onde migliorarne l'efficacia e l'efficienza e garantire la coerenza con lo spazio comune di sicurezza alimentare,

AFFERMANDO che l'Accordo deve basarsi sull'uguaglianza, sulla reciprocità e sull'equilibrio generale dei vantaggi, dei diritti e degli obblighi delle Parti nei settori in esso contemplati,

RICORDANDO il legame intrinseco tra l'Accordo e gli altri sei accordi tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera fatti a Lussemburgo il 21 giugno 1999,

AFFERMANDO il legame intrinseco tra l'Accordo e lo spazio comune di sicurezza alimentare istituito dal Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare, con il quale l'Accordo forma un insieme coerente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo è modificato come segue:

- 1) qualsiasi riferimento alla "Comunità europea" o alla "Comunità" nell'Accordo va interpretato come riferimento all'Unione europea;
- 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 5

Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli

Al fine di favorire il commercio di prodotti agricoli, le Parti eliminano o riducono gli ostacoli tecnici conformemente ai seguenti allegati all'Accordo:

- Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,
- Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino,
- Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,

- Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi,
- Allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.";

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 6

Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura.

Il Comitato misto per l'agricoltura è composto da rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato misto per l'agricoltura è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato misto per l'agricoltura:

a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;

- b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti, in particolare nell'ottica della composizione di qualsiasi controversia che riguardi l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo in conformità dell'articolo 7 bis;
 - c) formula raccomandazioni alle Parti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
 - d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; e
 - e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.
4. Il Comitato misto per l'agricoltura delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato misto per l'agricoltura si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti.

I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto per l'agricoltura si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

Il Comitato misto per l'agricoltura può decidere di adottare decisioni con procedura scritta.

6. Il Comitato misto per l'agricoltura adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.

7. Il Comitato misto per l'agricoltura può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 7

Principio dell'esclusività

Le Parti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Accordo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.";

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

"ARTICOLO 7 bis

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo, le Parti si consultano all'interno del Comitato misto per l'agricoltura per trovare una soluzione accettabile per entrambe. A tale scopo, al Comitato misto per l'agricoltura sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto per l'agricoltura esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell'Accordo.

2. Se il Comitato misto per l'agricoltura non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, ciascuna Parte può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nel Protocollo dell'Accordo sul tribunale arbitrale.

3. Ciascuna Parte prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale.

La Parte che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato il presente Accordo comunica all'altra Parte tramite il Comitato misto per l'agricoltura le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

4. La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica le concessioni accordate stabilite negli allegati da 1 a 3 del presente Accordo né la loro gestione.

ARTICOLO 7 ter

Misure di compensazione

1. Se la Parte che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo non comunica all'altra Parte, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, del Protocollo del presente Accordo sul tribunale arbitrale, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, tale altra Parte può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro del presente Accordo o del Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominate "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. Tale altra Parte comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.
2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto per l'agricoltura non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente al Protocollo del presente Accordo sul tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 3, del Protocollo del presente Accordo sul tribunale arbitrale.

4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.";

6) all'articolo 9, il titolo è sostituito dal seguente:

"Segreto professionale".

7) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 9 bis

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative disposizioni in materia di sicurezza.

3. Il Comitato misto per l'agricoltura adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti.";

8) all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, il termine "Comitato" è sostituito dall'espressione "Comitato misto per l'agricoltura";

9) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 15

Allegati, appendici e protocollo

Gli allegati del presente Accordo, comprese le relative appendici, e il Protocollo del presente Accordo sul tribunale arbitrale formano parte integrante di quest'ultimo.";

10) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 16

Campo di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in detti Trattati, e, dall'altra, al territorio della Svizzera.";

11) all'articolo 17 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "5. In caso di denuncia del presente Accordo conformemente al paragrafo 3, il Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare cessa di applicarsi alla data di cui al paragrafo 4.
6. Nel caso in cui il presente Accordo cessi di applicarsi, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù del presente Accordo sono mantenuti. Le Parti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione."

12) Gli allegati 4, 5, 6 e 11 dell'Accordo sono abrogati alla data di entrata in vigore del Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare.

13) Il testo riportato nell'allegato del presente Protocollo è aggiunto come Protocollo dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Applicazione transitoria degli allegati 4, 5, 6 e 11 dell'Accordo

Gli effetti degli allegati 4, 5, 6 e 11 dell'Accordo sono mantenuti durante il periodo transitorio stabilito dall'articolo 32 del Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare. In conformità a tale articolo, il periodo transitorio inizia alla data di entrata in vigore di tale Protocollo e termina entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Ai fini dell'Accordo, la data di fine di tale periodo transitorio è determinata da una decisione del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'articolo 6 dell'Accordo, previa notifica da parte del Comitato misto per la sicurezza alimentare istituito ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;

- c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
- d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- g) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

- k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per la Confederazione Svizzera

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
SUL TRIBUNALE ARBITRALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo di applicazione

Se una delle Parti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 7 bis, paragrafo 2, o all'articolo 7 ter paragrafo 2, dell'Accordo, si applicano le regole del presente Protocollo.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito denominato "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.

4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dal presente Protocollo decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito denominata "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito denominata "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.
2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
 - a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - c) il nome e l'indirizzo dei patrocinatori dell'attore;

- d) la base giuridica del procedimento (articolo 7 bis, paragrafo 2, o articolo 7 ter, paragrafo 2, dell'Accordo) e:
 - i) nei casi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, dell'Accordo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto per l'agricoltura conformemente all'articolo 7 bis, paragrafo 1, dell'Accordo; e
 - ii) nei casi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, dell'Accordo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, dell'Accordo nonché le misure di compensazione contestate;
 - e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
 - f) una breve descrizione della controversia; e
 - g) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.
4. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è decisa definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:
 - a) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - b) il nome e l'indirizzo dei patrocinatori del convenuto;
 - c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d), e) e f); e
 - d) la designazione di un arbitro o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.
2. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.
3. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.
2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore, nella sua notifica di arbitrato, o il convenuto, nella sua risposta alla notifica di arbitrato, lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo arbitro scelto dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.
4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale è redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità (di seguito denominato "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea (di seguito denominato "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto per l'agricoltura adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.

2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.

3. Una Parte può chiedere la riconsunzione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità *de jure* o *de facto* di esercitarle, si applica la procedura di riconsunzione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Riconsunzione degli arbitri

1. La Parte che desidera riconsunare un arbitro presenta una domanda di riconsunzione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.
2. La domanda di riconsunzione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro riconsunato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella domanda sono esposti i motivi della domanda di riconsunzione.
3. Se è stata presentata domanda di riconsunzione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di riconsunzione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di riconsunzione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte riconsunante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla riconsunzione.

5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.

2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. È tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale, una volta sentite le Parti.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:
 - a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere da b) a f);
 - b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e
 - c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.
3. La domanda è, nella misura del possibile, corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure vi fa riferimento.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente Protocollo. La risposta, nella misura del possibile, è corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dal convenuto, oppure vi fa riferimento.

3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 7 bis , paragrafo 2, o dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, dell'Accordo.
2. Nei casi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto per l'agricoltura conformemente all'articolo 7 bis, paragrafo 1, dell'Accordo.
3. Nei casi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, nel Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare.

4. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratta la materia asseritamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.

5. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Previa consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di al massimo altri tre mesi.
3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati nei casi seguenti:
 - a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
 - b) se le Parti concordano in tal senso.
4. Nei casi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, dell'Accordo, il tribunale arbitrale emana la decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 7 ter, paragrafo 1, dell'Accordo.

ARTICOLO III.9

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, dell'Accordo, ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.
2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto che giustifichino *prima facie* la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.
3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta od orale.
4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il tribunale arbitrale è soddisfatto *prima facie* della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
 - b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese; e

c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.

5. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.

6. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità al paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, dell'Accordo.

7. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti; tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia accordata alcuna legittimazione ad agire dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.10

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.

2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.
3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte alla ricerca di qualsiasi informazione che consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatte salve le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.
4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti, e le Parti possono formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.
5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.
6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.11

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.

2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.
4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano il paragrafo 1, *mutatis mutandis*, e il paragrafo 3.

ARTICOLO III.12

Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo motivo, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo motivo, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.11, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza invocare un legittimo motivo, il tribunale arbitrale può proseguire l'arbitrato.

3. Se una Parte debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo motivo, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.13

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno avuto, in modo ragionevole, la possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.

2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPO IV

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.

4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure per l'Accordo sulla sanità, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto per l'agricoltura adotta e aggiorna tali norme ai fini dell'Accordo mediante una decisione.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, dell'Accordo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, un termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, dell'Accordo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dall'Accordo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini della sua applicazione.

2. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù del Protocollo che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, dell'Accordo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono a carico dell'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.

3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato privo d'oggetto o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi da 2 a 5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi da 2 a 5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto per l'agricoltura adotta e aggiorna l'elenco ai fini dell'Accordo mediante una decisione.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale fissa le proprie spese nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:

- a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;
- b) (le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e
- c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore e alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.

2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.

3. Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi, in particolare, gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto per l'agricoltura può adottare mediante decisione modifiche del presente Protocollo.
